

* Pubblicare sul sito



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
GUARDIA COSTIERA**

EVIDENZA
PUBBLICATA
SUL SITO



ORDINANZA n. 18/2019

RINVENIMENTO PRESUNTI ORDIGNI BELLICI

Località: San Cataldo, Comune di Terrasini (PA)

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP)
sottoscritto,

- VISTO l'esposto anonimo pervenuto a questo Comando, segnalante la presenza di presunti ordigni bellici, adagiati sul fondale a meno di 10 metri di profondità, in località San Cataldo del Comune di Terrasini, in prossimità dello scoglio a strapiombo sulla cima del quale è realizzata una casamatta;
- VISTI gli art. 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;
- VISTO il D.Lgs. 171/05 del 18/07/2005 Codice della Nautica da Diporto;
- CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

- che in località San Cataldo del Comune di Terrasini (PA), nello specchio acqueo in prossimità dello scoglio a strapiombo, sulla cima del quale è realizzata una casamatta (coordinate geografiche del punto di riferimento a terra: Lat. 38°05'24.0"N – Long. 013°04'38.4"E), ad un fondale inferiore a 10 (dieci) metri di profondità, è stata segnalata la presenza di almeno n. 20 (venti) presunti ordigni bellici;
- che nelle more degli accertamenti e dell'eventuale bonifica, lo specchio acqueo interessato è da ritenersi pericoloso per la pubblica incolumità.

ORDINA

Art. 1

con effetto immediato, nello specchio acqueo compreso nel raggio di 150 (centocinquanta) mt dal succitato punto di riferimento, sono vietate la navigazione e la sosta di unità navali, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere. I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 2

Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere che abbiano necessità di accedere alla predetta area in ragione del loro ufficio. In tal caso dovranno adottare la massima precauzione, procedendo con estrema cautela ed evitando di dar fondo all'ancora.

Art. 3

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 171/2005, salvo che il loro comportamento non costituisca più grave reato.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.

TERRASINI, 18/08/2019

IL COMANDANTE
T.V. (GE) ~~Cosimo~~ TAGLIENTE